

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

XVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Modifiche ed integrazioni della legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno. (1193) . . .	111
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> 111, 112, 113, 114, 115 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133	
BISANTIS	129
CARRASSI	118, 119, 121
COLITTO 112, 113, 114, 115, 116, 117, 122 126, 127, 128, 129	
ISGRÒ	119, 120, 125, 126
NAPOLITANO GIORGIO	113, 124
PASTORE, <i>Ministro senza portafoglio</i> . . .	111
112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 121 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130	
RUSSO SPENA	128
SANNICOLÒ	118, 119, 121
SPALLONE	113, 117, 118, 122, 130, 131
TRIPODI	112, 114, 115
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	133

La seduta comincia alle 9,20.

GASPARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: **Modifiche ed integrazioni della legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno (1193).**

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni della legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno » (1193) e, come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta di ieri abbiamo approvato il primo articolo nel testo del disegno di legge.

Ora, prima di passare alla discussione dell'articolo 2, comunico che da parte di vari colleghi sono stati presentati dei nuovi articoli che, tecnicamente, vanno discussi subito dopo l'articolo 1, da noi approvato nella precedente seduta.

Il primo articolo aggiuntivo, che porta le firme del deputato Gaspari e la mia, è il seguente:

« I contributi a favore dell'impresa artigiana, di cui all'articolo 11 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono estesi alle opere murarie, in quanto queste concorrano, in modo diretto, alla trasformazione ed ammodernamento delle aziende ».

Nella relazione che ho svolto ieri ho già dato illustrazione e ragione di questo articolo aggiuntivo che ritengo opportuno sia accolto dalla Commissione.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Esprimo parere favorevole.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1959

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'articolo 1-bis di cui ho dato, testè lettura.

(È approvato).

L'onorevole Gaspari ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 1-ter.

« All'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 1957, n. 634, aggiungere il seguente comma:

« La Cassa del Mezzogiorno è, altresì, autorizzata a concedere all'E.N.A.P.I. la somma di 100 milioni da impiegare come fondo di garanzia per le operazioni creditizie previste dalle leggi in vigore a favore degli imprenditori artigiani delle zone in cui opera la Cassa per il Mezzogiorno ».

Quale relatore, mi rimetto al parere della Commissione.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo non può accettare questo nuovo articolo per le stesse considerazioni che sono state svolte ieri durante la discussione su analoghi argomenti. Le concessioni che vengono fatte, con questa legge, estendono dalle macchine delle opere murarie il contributo, per cui crediamo che questo sia il massimo che possa essere fatto a favore degli artigiani. D'altra parte, si sa che è ormai pronto uno schema di disegno di legge che regolerà tutte le situazioni che interessano gli artigiani, la piccola e la media industria.

L'inclusione, in questa legge, della norma proposta dal deputato Gaspari determinerebbe una mancanza di omogeneità nel complesso del disegno che stiamo discutendo per cui dichiaro che il Governo è contrario.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Gaspari, di cui è stata data testè lettura, non accettato dal Governo.

(Non è approvato).

Seguono altri articoli aggiuntivi che innovano tutti al primo comma dell'articolo 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Il primo è quello presentato dall'onorevole Tripodi. Ne do lettura:

« Il primo comma dell'articolo 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dal seguente:

« Nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, la Cassa del Mezzogiorno può concedere, ai sensi dell'articolo seguente, contributi fino al 25 per cento della spesa documentata per il sorgere e lo sviluppo di piccole e medie industrie, nell'ambito

di comuni con popolazione non superiore a 200 mila abitanti, nei quali vi sia difetto di attività industriale ».

Il proponente ha facoltà di illustrarlo.

TRIPODI. Con questo articolo 1-quater chiedo, soprattutto, che i contributi siano concessi anche a comuni con oltre 75.000 abitanti e che il limite sia portato a 200 mila abitanti. Solo in questo modo si potranno aiutare comuni come Foggia e Reggio Calabria che sono zone veramente depresse.

PRESIDENTE, *Relatore*. Ella mantiene anche la richiesta di elevare i contributi fino al 25 per cento della spesa?

TRIPODI. Su questo punto non insisto. A me preme che il dato della popolazione sia fissato a 200 mila abitanti.

PRESIDENTE, *Relatore*. Dato che ella, onorevole Tripodi, incardina la portata del suo articolo aggiuntivo alla elevazione dell'indice numerico degli abitanti, ampliando in tal modo il numero dei comuni che possono godere dei benefici previsti dalla legge, viene praticamente a proporre quanto gli onorevoli Vincelli ed il sottoscritto hanno anche chiesto con altri articoli aggiuntivi rispettivamente presentati.

Infatti, l'articolo aggiuntivo da me proposto è del seguente tenore: « All'articolo 18, primo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 634, sostituire le parole: « con popolazione non superiore a 75 mila abitanti » con le altre « con popolazione non superiore ai 200 mila abitanti ».

Il testo dell'articolo aggiuntivo proposto dal deputato Vincelli è il seguente: « Sostituire il primo comma dell'articolo 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, con il seguente:

« Nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può concedere, ai sensi dell'articolo seguente, contributi fino al 20 per cento della spesa documentata, per il sorgere di piccole e medie industrie nell'ambito dei comuni con popolazione non superiore ai 200 mila abitanti, nei quali vi sia difetto di attività industriale ».

Pertanto, data la concordanza di questi tre articoli aggiuntivi suggerisco ai proponenti stessi di unificare i loro emendamenti.

COLITTO. Onorevole Presidente ricordo che esiste anche un mio articolo aggiuntivo che tratta lo stesso argomento.

PRESIDENTE, *Relatore*. L'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Colitto si differenzia da quelli a firma dei deputati Tri-

podì, Stefano Riccio e Vincelli per il fatto che in esso non viene posto alcun limite, con riferimento al numero degli abitanti, per la concessione dei contributi.

Se l'onorevole Colitto desidera accedere alla tesi proposta dagli altri tre proponenti fissando in 200 mila il numero degli abitanti dei comuni ai quali può essere concesso il contributo potrà aderire al nuovo articolo, che mi è stato presentato a firma di tutti i proponenti.

COLITTO. Accetto il suggerimento dell'onorevole Presidente e firmo il nuovo articolo concordato.

PRESIDENTE, *Relatore*. Comunico, pertanto, che il nuovo articolo aggiuntivo, firmato dai deputati Tripodi, Stefano Riccio, Vincelli e Colitto è formulato nel seguente modo:

« Nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può concedere, ai sensi dell'articolo seguente, contributi fino al 20 per cento della spesa documentata, per il sorgere di piccole e medie industrie nell'ambito dei comuni con popolazione non superiore ai 200 mila abitanti, nei quali vi sia difetto di attività industriale ».

SPALLONE. Ho qualche perplessità circa questa estensione del numero dei comuni che vengono ammessi ai benefici previsti dalla legge. Non mi sembra che ci siano nuovi finanziamenti per fronteggiare un tale allargamento ed estensione dei contributi che comportano degli oneri evidenti. Il criterio che si dovrebbe seguire, quando si rivede un provvedimento del genere, è quello di concentrare tutti gli sforzi per ottenere il massimo di sviluppo delle iniziative già in atto. Noi, così, attuiamo una dispersione di mezzi e di energie che, a dire il vero, mi lasciano molto perplesso.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Desidero dare una chiara assicurazione su questo punto: sino ad oggi, date le disponibilità finanziarie esistenti non si è posto il problema della copertura dei maggiori oneri che stiamo per assumere. Dichiaro che il Governo accetta l'articolo aggiuntivo proposto, anzi, se mi si consente, lo suggerisce perché rende la legge più efficiente e meglio applicabile. È troppo ovvio che io debba aggiungere come il Parlamento, il Governo e, soprattutto, il ministro interessato, debbano essere estremamente vigili, affinché non ci si trovi un giorno privi di fondi ma, in questo momento, il problema non esiste.

SPALLONE. Se ci sono fondi perché non eleviamo la percentuale?

NAPOLITANO GIORGIO. Quante sono le richieste di contributo pervenute?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Sono privo di dati in questa materia, anche perché non esiste alcuna preoccupazione in ordine agli stanziamenti.

NAPOLITANO GIORGIO. L'articolo 18 non è che impegna tassativamente il Governo a concedere i contributi; c'è un margine di discrezionalità sulla base di una serie di criteri e, pertanto, la preoccupazione espressa dall'onorevole Spallone potrebbe anche essere intesa nel senso che, allargandosi l'area della concessione dei contributi, si potrebbe arrivare ad una situazione di cassa vuota e, proprio per evitare questo pericolo, adottare un più severo criterio nelle concessioni.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. L'accettazione da parte del Governo dell'emendamento relativo al limite dei 200 mila abitanti costituisce un elemento positivo per l'applicazione della legge. In sede di concessione si è portati più a largheggiare che a restringere. In questo senso non vi possono essere preoccupazioni.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo che porta le firme dei deputati Tripodi, Ricci Stefano, Vincelli e Colitto. Il Governo ed il relatore sono favorevoli.

« Sostituire il primo comma dell'articolo 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, con il seguente:

« Nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può concedere, ai sensi dell'articolo seguente, contributi fino al 20 per cento della spesa documentata, per il sorgere di piccole e medie industrie nell'ambito dei comuni con popolazione non superiore ai 200 mila abitanti, nei quali vi sia difetto di attività industriale.

(È approvato).

Passiamo, ora, all'articolo 2 del disegno di legge.

Ne do lettura:

« Il contributo di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 634, può essere concesso anche per l'ampliamento delle piccole e medie industrie. Il contributo per l'acquisto di impianti fissi, di cui allo stesso articolo, ultimo comma, è elevabile al 20 per cento della spesa documentata se l'acquisto riguarda impianti (macchinari ed

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1959

attrezzature) costruiti da aziende operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modifiche ed integrazioni ».

L'onorevole Colitto ha presentato il seguente articolo sostitutivo di tutto il testo dell'articolo 2 del disegno di legge:

« Il contributo di cui all'articolo 18, primo comma della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dall'articolo 1-ter della presente legge, può essere concesso anche per l'ampliamento delle piccole e medie industrie. Il contributo per l'acquisto di impianti fissi, di cui allo stesso articolo, ultimo comma, è elevabile fino al 20 per cento della spesa documentata se l'acquisto riguarda impianti (macchinari e attrezzature) costruiti da aziende operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modifiche ed integrazioni ».

L'onorevole Colitto ha facoltà di illustrarlo.

COLITTO. Mi richiamo a quanto da me esposto ieri in sede di discussione generale.

PRESIDENTE, *Relatore*. L'onorevole Tripodi ha presentato il seguente emendamento sostitutivo alla seconda parte dell'articolo 2:

« *Sostituire le parole da:* il contributo per l'acquisto... *sino alla fine dell'articolo, con:* Il contributo per l'acquisto di impianti fissi, di cui allo stesso articolo, ultimo comma, è elevabile al 20 per cento della spesa documentata, comprendente sia opere murarie che macchinari ed attrezzature, ed è concesso anche ad aziende industriali sorte dopo il 1° gennaio 1948 nei territori elencati nella legge 14 dicembre 1947, n. 1598, ancorché esse, alla data di entrata in vigore della presente legge risultino inattive ma che siano suscettibili di rivitalizzazione a giudizio insindacabile di una Commissione composta dal prefetto, presidente, dal presidente della Camera di commercio, dall'intendente di finanza, dal capo dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e da due rappresentanti, uno dei datori di lavoro e l'altro dei lavoratori della categoria interessata, nella località in cui sorge l'azienda industriale inattiva che, comunque, deve occupare o avere già occupato, almeno 100 dipendenti ».

Il deputato Tripodi, ha facoltà di illustrarlo

TRIPODI. Onorevoli colleghi, il mio emendamento, sostitutivo della seconda parte dell'articolo 2, si fonda sull'opportunità di elevare al 20 per cento il contributo per l'acquisto di impianti fissi, non soltanto a fa-

vore delle aziende tuttora attive, ma anche per quelle che, sorte coraggiosamente prima dell'erogazione degli incentivi statali disposti con le leggi per il Mezzogiorno, non hanno resistito allo sforzo del loro tentativo soccombendo, successivamente, per difficoltà o di mercato o di fronte ad altre intraprese che hanno inteso una minore incidenza dei costi in quanto avvantaggiati dall'aiuto del Governo. Nelle province meridionali ci sono moltissimi esempi delle dolorose condizioni in cui sono venuti a trovarsi questi autentici pionieri e ricordo, a titolo di esempio, l'Olca e la Primerano nella provincia di Reggio Calabria. Ora, rivitalizzare queste industrie, comporterebbe un enorme vantaggio alla produttività locale ed all'assorbimento della mano d'opera disoccupata. L'emendamento proposto, poi, prevede apposite garanzie di controllo e le aziende da rivitalizzare dovrebbero passare al vaglio di una commissione composta dal prefetto, dal presidente della camera di commercio, dall'intendente di finanza, dal capo dell'ufficio provinciale del lavoro e da due rappresentanti, uno dei datori di lavoro e l'altro dei lavoratori della categoria interessata. Infine, vorrei insistere sulla necessità che la sovvenzione per l'acquisto dei macchinari sia estesa anche a quelli acquistati nell'Italia settentrionale perché mancando, oggi, nel meridione le condizioni obiettive per l'espandersi sollecito di una industria delle macchine utensili, il contributo resterebbe inoperante, nella migliore delle ipotesi almeno per un triennio. Inoltre, con questa specifica provvidenza si verrebbe a contenere la concorrenza della produzione straniera che cerca di conquistare il mercato dell'Italia meridionale con i suoi macchinari.

PRESIDENTE, *Relatore*. Per quanto concerne l'articolo sostitutivo proposto dal deputato Colitto faccio notare che esso, quale elemento nuovo introduce soltanto l'inciso: « modificato dall'articolo 1-ter della presente legge ». Non essendo stato approvato tale articolo viene a cadere la ragione di tutto il nuovo articolo a firma del deputato Colitto. In merito all'emendamento Tripodi, mi dichiaro contrario al suo accoglimento in quanto troppo estensivo e di difficile attuazione.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Sull'articolo aggiuntivo proposto dal deputato Colitto nulla ho da aggiungere a quanto detto dal relatore. Per quanto riguarda l'emendamento Tripodi, ritengo che ci si debba intendere sullo scopo che persegue lo Stato intervenendo nel Mezzogiorno. Infatti, non credo che il legislatore abbia inteso creare una spe-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1959

cie di ospedale per assistere aziende. Lo scopo è quello di sviluppare, stimolare, promuovere iniziative industriali, far sorgere nuove aziende in queste zone depresse al fine di aumentare al massimo l'occupazione della mano d'opera. Ora, non si può venire meno a questa direttiva che è la base vera della legge. Ecco, perché, non può essere accolto l'emendamento. Quanto, poi, alla proposta che i contributi siano estesi anche all'acquisto dei macchinari prodotti nel nord d'Italia, io vorrei che si ponesse mente sul fatto che, proprio per promuovere lo sviluppo delle industrie nel Mezzogiorno, è necessario dare incremento agli stabilimenti di natura meccanica. Infatti, nel sud mancano le iniziative industriali specificatamente nel settore dei macchinari utensili. Il giorno in cui noi parificheremo le aziende del nord alle aziende del sud in tema di contributi non faremo che incoraggiare la diserzione di determinate industrie da quelle regioni del territorio nazionale che, proprio in questo momento, ci stanno particolarmente a cuore. Ecco un'altra ragione per cui l'emendamento non può essere accettato. Inoltre, non si dimentichi che anche oggi con tutte le agevolazioni previste si riscontrano delle resistenze, in quanto se da un lato l'impianto nel sud delle aziende comporta il vantaggio dei benefici disposti dal Governo, dall'altro sembra che non diano un margine di sicurezza di fronte ad altre incertezze che preoccupano i produttori. Se i contributi, anche indirettamente, venissero estesi al nord, allora davvero potremmo dare addio a qualsiasi iniziativa di carattere imprenditoriale nel meridione. Noi vogliamo stimolare il trasferimento delle iniziative industriali verso il sud. Condivido in pieno l'osservazione fatta dal deputato Tripodi in merito alla concorrenza estera nel sud. È un grosso problema che deriva dal permanere delle facilitazioni doganali per i macchinari che vengono dall'estero. Convinto di fare cosa utile al Mezzogiorno ho esaminato nel dettaglio tale questione proprio allo scopo di non far trovare l'industria italiana in condizioni di inferiorità rispetto a quella straniera. Ritengo che la legislazione in materia debba essere riveduta. È questo un altro problema che va affrontato.

TRIPODI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, ma non posso fare a meno di osservare che, senza la precisazione indicata nel mio emendamento per quanto riguarda l'acquisto dei macchinari, la legge resterà inoperante almeno per un triennio.

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevole Colitto, insiste sul suo emendamento?

COLITTO. Non insisto.

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevole Tripodi insiste sul suo emendamento?

TRIPODI. Insisto sul mio emendamento e prego di porlo in votazione.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo della seconda parte dell'articolo 2 presentato dall'onorevole Tripodi:

« *Sostituire le parole da:* il contributo per l'acquisto, *sino alla fine dell'articolo con le seguenti:* Il contributo per l'acquisto di impianti fissi, di cui allo stesso articolo, ultimo comma, è elevabile al 20 per cento la spesa documentata, comprendente sia opere murarie che macchinari ed attrezzature ed è concesso anche ad aziende industriali sorte dopo il 1° gennaio 1948 nei territori elencati nella legge 14 dicembre 1947, n. 1598, ancorché esse, alla data di entrata in vigore della presente legge risultino inattive ma che siano suscettibili di rivitalizzazione a giudizio insindacabile di una Commissione composta dal prefetto, presidente, dal presidente della camera di commercio, dall'intendente di finanza, dal capo dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e da due rappresentanti, uno dei datori di lavoro e l'altro dei lavoratori, della categoria interessata, nella località in cui sorge l'azienda industriale inattiva che, comunque, deve occupare o avere già occupato, almeno 100 dipendenti ».

(*Non è approvato*).

Pongo, ora, in votazione l'articolo 2 del disegno di legge:

« Il contributo di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 634, può essere concesso anche per l'ampliamento delle piccole e medie industrie. Il contributo per l'acquisto di impianti fissi, di cui allo stesso articolo, ultimo comma, è elevabile al 20 per cento della spesa documentata se l'acquisto riguarda impianti (macchinari ed attrezzature) costruiti da aziende operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni ».

(*È approvato*).

Dall'onorevole Colitto è stato, poi, presentato un articolo 2-bis del seguente tenore:

« L'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dal seguente:

« Il contributo è concedibile anche per le opere iniziate prima del 17 settembre 1956,

data di presentazione al Parlamento della presente legge, purché l'inizio non sia anteriore alla data che sarà stabilita dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ».

L'onorevole Colitto ha facoltà di illustrarlo.

COLITTO. Mi richiamo a quanto ho esposto ieri, durante il mio intervento nella discussione generale.

PRESIDENTE, *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'emendamento che ripropone, sotto altro aspetto, i principi contenuti nell'emendamento Tripodi, testé respinto.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Questo articolo 2-bis riproduce esattamente il concetto contenuto nella proposta dell'onorevole Tripodi. Il Governo è contrario per le stesse ragioni prima espresse.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'articolo 2-bis dell'onorevole Colitto.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 2-ter presentato dall'onorevole Colitto. Ne do lettura:

« Il primo comma dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dal seguente:

« Allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia stata prevista la concentrazione in una determinata zona, i comuni, le province, le camere di commercio, industria ed agricoltura e gli altri enti interessati, ivi comprese le associazioni degli industriali o organismi societari all'uopo costituiti dalle categorie industriali, possono costituirsi in consorzi con il compito di eseguire, sviluppare e gestire le opere di attrezzature nella zona, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione e le fognature ».

L'onorevole Colitto ha facoltà di illustrarlo.

COLITTO. Mi rimetto, anche per questo articolo, al mio intervento di ieri in sede di discussione generale.

PRESIDENTE, *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'articolo 2-ter.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo non è favorevole anche perché in sede di formulazione della norma in vigore si è inteso includere tra gli enti interessati anche le associazioni industriali. Si volle evitare una precisa elencazione e si usò il generico termine di « enti » in quanto vi sono anche società di altro genere, come ad esem-

pio gli istituti di credito che potrebbero partecipare a queste nuove iniziative e noi abbiamo interesse che tra questi « enti » siano compresi tutti quegli organismi che possano facilitare la soluzione del grosso problema dei finanziamenti. Ecco, perché, si è preferita la formula generica degli « enti », il che comprende indubbiamente anche la presenza delle associazioni industriali che sono le maggiori interessate.

COLITTO. Dopo le precisazioni dell'onorevole ministro non insisto sul mio articolo 2-ter.

PRESIDENTE, *Relatore*. Passiamo all'articolo 3 del disegno di legge al quale non sono stati presentati emendamenti.

Ne do lettura:

« Nel quinto comma dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, le parole: « anche allo scopo di rivenderli per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali », sono sostituite dalla seguenti: « anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4.

Ne do lettura:

« Il contributo di cui al comma sesto dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, può essere concesso anche per la costruzione di rustici industriali ».

Comunico che l'onorevole Colitto ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 4:

« Sostituire l'articolo 4 del disegno di legge con il seguente:

« La misura massima del contributo di cui al comma sesto dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è elevata al 75 per cento.

Il contributo suddetto può essere concesso anche per la costruzione di rustici industriali.

I comuni siti nelle zone ove operano consorzi che beneficeranno del contributo in misura superiore al 50 per cento dovranno concedere alle imprese industriali che si impianteranno nelle zone stesse la esenzione parziale, per un decennio dalla entrata in vigore della presente legge, dalla imposta sulle industrie di cui al capo IX del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 (articoli 161 e seguenti).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1959

La misura percentuale di tale esenzione non potrà essere inferiore alla percentuale del contributo eccedente il 50 per cento ».

Ha facoltà di illustrarlo.

COLITTO. Ho già dato ieri ragione di questo emendamento all'articolo 4. Vorrei soltanto aggiungere che se non vengono aumentati gli incentivi la situazione resta quella che è. La Cassa per il Mezzogiorno ha svolto un'opera lodevolissima, ma non si è passati ancora al cosiddetto secondo e terzo tempo che stanno tanto a cuore a ciascuno di noi.

PRESIDENTE, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Colitto.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Ho già avuto occasione di dire che, per quanto riguarda l'applicazione di questi provvedimenti siamo ancora in un campo nuovo. Pur avendo previsto con la legge n. 634 la presenza dei consorzi, in realtà è mancata ogni forma di regolamentazione e questo disegno di legge che stiamo discutendo tende precisamente a dare una regola in ordine ai consorzi. Non si può dire che il contributo del 50 per cento non sia sufficiente a stimolare le iniziative, specie se si tiene presente l'elevato numero delle richieste per la costituzione dei consorzi. Anzi, vorrei dire, sono preoccupato, perché tutti chiedono di istituire dei consorzi. Ora, portare il limite del contributo al 75 per cento della spesa non mi sembra opportuno. Io sono dell'avviso di mantenere il 50 per cento. Stiamo molto attenti, onorevoli colleghi, a non creare negli ambienti meridionali uno stato d'animo particolare, determinando una resistenza passiva agli incentivi in atto per costringere il Governo ad aumentarli. Mi dispiace di non poter accettare l'emendamento.

SANNICOLÒ. Potrebbe, però, essere opportuno approvare il terzo comma dell'emendamento dato che i comuni, praticamente, danno il loro parere sulla capacità delle industrie che debbono beneficiare della presente legge. Si tratterebbe di esentare quella parte di reddito che viene prodotto nella zona dove sorge lo stabilimento. Si tenga presente che l'imposta generale sull'entrata e le altre imposte vengono stabilite dall'ufficio del registro del capoluogo dove ha sede la società e poi vengono ripartite fra i diversi comuni nei quali sorgono gli stabilimenti. Se le società hanno diversi stabilimenti nel Mezzogiorno, con questo sistema, potrebbero godere di un grande vantaggio.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. La differenza che corre tra il disposto governativo e l'emendamento proposto dall'onorevole Co-

litto sta solo qui: con la legge 634 si dà la « facoltà » a tutti i comuni di esentare le industrie della relativa imposta, con l'emendamento Colitto si fa « obbligo ». Io direi, anche a tutela delle autonomie comunali, di lasciare integra questa facoltà altrimenti potrebbero sorgere delle difficoltà. I comuni hanno una tale sete di iniziative industriali che mai si rifiuteranno di concedere questa esenzione.

COLITTO. Abbandono, dopo le dichiarazioni del Ministro, i tre ultimi commi ed insisto soltanto sul primo comma dell'emendamento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione il primo comma dell'emendamento allo articolo 4 dell'onorevole Colitto, avendo egli rinunciato agli altri tre commi. Il Governo ed il relatore sono contrari. Ne do lettura:

« La misura del contributo di cui al sesto comma dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è elevata al 75 per cento ».

(Non è approvato).

Il deputato Spallone ha presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 4, per cui prima pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del disegno di legge.

« Il contributo di cui al comma 6° dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, può essere concesso anche per la costruzione di rustici industriali ».

(È approvato).

L'emendamento aggiuntivo a firma del deputato Spallone è del seguente tenore:

« Dopo le parole: di rustici industriali, aggiungere le altre: da cedere in locazione per l'impianto di piccole e medie industrie ».

L'onorevole Spallone ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

SPALLONE. Il mio emendamento mira, in sostanza, a limitare l'agevolazione di cui all'articolo 4 alle sole medie e piccole industrie, escludendo i grandi complessi per cui sembra opportuno che occorra, soprattutto, favorire le minori aziende, in quanto sono quelle che incontrano maggiori difficoltà nella loro attività.

Ritengo doveroso far presente all'Onorevole ministro che, approvando il disegno di legge nel testo proposto, si rischia di creare condizioni di privilegio per le grandi aziende. In provincia di Pescara, ad esempio, è accaduto che un grande complesso chiedesse al comune un'area del valore di ottanta o novanta milioni per installarvi un proprio reparto. Già, si era determinato un favorevole orientamento

quando, da più accurate indagini, si è appurato che il reparto avrebbe assorbito ben pochi operai e che quindi il sacrificio del comune non sarebbe stato adeguatamente compensato. Non vorrei, insomma, che i consorzi si lasciassero suggestionare dalle offerte delle grandi industrie.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Già ieri ho espresso la mia convinzione come l'industrializzazione del Mezzogiorno possa avvenire soltanto attraverso le piccole e medie aziende; inutile, quindi, aggiungere che queste devono essere in modo particolare incoraggiate. Non vedo, per altro, perché si debba impedire ai grossi complessi la locazione degli stabili di cui all'articolo 4, tenendo presente che ciò non rappresenta una condizione di particolare favore: siamo infatti di fronte ad una locazione, e non ad un contributo a fondo perduto. Ora la locazione dei rustici a grandi complessi può rappresentare una cospicua fonte di entrata per i consorzi, aiutandoli a risolvere i loro problemi finanziari.

D'altra parte si può tranquillamente ritenere che, ben difficilmente, le grandi industrie prenderanno in locazione immobili di proprietà dei consorzi: è da escludere che i grandi complessi vadano ad affittare dei rustici da consorzi formati da enti i più svariati. Ritengo, dunque, superfluo escludere espressamente le grandi industrie con apposita formulazione di una norma. D'altro lato, riferendomi al caso segnalato dal deputato Spallone, circa quanto stava per succedere a Pescara, ritengo che i consorzi, dato gli interessi più diversi che rappresentano, sappiano tutelare i propri diritti evitando allettamenti di troppo facili guadagni. Il Governo si dichiara contrario all'emendamento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevole Spallone, insiste nel suo emendamento?

SPALLONE. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE, *Relatore*. Passiamo all'articolo 4-bis proposto dagli onorevoli Carrassi e Sannicolò:

« Al comma nono dell'articolo 21 delle legge 29 luglio 1957, n. 634, aggiungere:

« Qualora i comuni e province di cui al primo comma del presente articolo, si trovino — tutti o parte di essi — ad avere i propri bilanci pareggiati con contrazione di mutuo, lo Stato subentra al consorzio mutuatario nel fornire la garanzia prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 agosto 1944, n. 211 e dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale dell'11 gennaio 1945, n. 51, nella misura del 70 per cento dell'ammontare del mutuo richiesto ».

L'onorevole Carrassi ha facoltà di illustrarlo.

CARRASSI. Il nostro articolo aggiuntivo — sempre emendabile e perfezionabile nella forma — si propone di venire incontro agli enti locali di numerose province meridionali che versano in gravi difficoltà finanziarie.

L'emendamento mira ad estendere la garanzia dello Stato per i mutui contratti dai comuni deficitari anche ai mutui contratti per favorire l'industrializzazione. Ciò per evitare che la legge rimanga praticamente inoperante per i comuni che presentano bilanci gravemente deficitari.

In base alla vigente legislazione, qualora i comuni abbiano esaurito tutte le imposte delegabili, lo Stato si sostituisce loro nella garanzia per i mutui, limitatamente al pareggio del bilancio, nella misura dell'ottanta per cento. Si tratta, quindi, di estendere tale beneficio anche ai mutui contratti dai comuni per favorire l'industrializzazione.

SANNICOLÒ. Associandomi alle considerazioni del collega Carrassi, intendo sottolineare l'importanza che riveste la partecipazione dei comuni e delle province a questi consorzi, come del resto è stato riconosciuto dallo stesso Ministro Pastore. La garanzia dello Stato mira, appunto, a rendere effettiva questa partecipazione.

La formula dell'emendamento va, comunque, perfezionata nel senso che la garanzia deve riguardare non il consorzio nel suo complesso ma solo la quota parte versata dagli enti locali che vi partecipano.

PRESIDENTE, *Relatore*. Ritengo doveroso far presente alla Commissione che attraverso l'introduzione di una simile norma potrebbe crearsi una situazione di disagio per i comuni: quelli fra essi che pareggiano il bilancio attraverso la accensione di mutui non sarebbero infatti in condizione di partecipare ai consorzi e dovrebbero attendere una deliberazione da parte dello Stato.

Ma altre ragioni di opportunità sconsigliano l'accoglimento dell'emendamento. Per ottenere la garanzia dello Stato, occorrerebbe una decisione da parte dell'amministrazione statale, dopo la deliberazione del comune; e ben sappiamo quanto tempo richiedano queste complesse procedure.

Nella mia qualità di Presidente devo, infine, far presente che, se la Commissione votasse l'emendamento Carrassi-Sannicolò, dovremmo sospendere la discussione in attesa del parere della Commissione Bilancio in quanto si determina un nuovo onere a carico dello Stato.

Accogliendo l'emendamento Carrassi-Sannicolò si verrebbe praticamente a sovvertire tutto il sistema di cui al decreto legislativo luogotenenziale del 24 agosto 1944. Né, con ciò, si supererebbero le difficoltà cui vanno incontro i comuni; ritengo pertanto che introdurre le modificazioni suggerite dai due proponenti sarebbe controproducente.

D'altra parte quello stesso decreto, all'articolo 2, non esclude che il Ministro dell'interno possa con proprio decreto concedere la garanzia dello Stato al mutuo da contrarre.

Pertanto, quale relatore, mi dichiaro contrario.

PASTORE, Ministro senza portafoglio. L'onorevole Sannicolò ha rettificato in parte il testo dell'emendamento precisando che la garanzia riguarda soltanto la parte dei mutui assunti dal consorzio e contratta dagli enti locali. Ma anche questa più restrittiva formulazione mi trova dissenziente, in quanto non ritengo che l'emendamento proposto risponda ad un reale interesse degli enti locali.

In realtà l'apporto maggiore dei comuni è rappresentato dai terreni, più che da contributi finanziari. Ora, per questo apporto, non è necessaria alcuna garanzia: tutti i comuni, anche quelli in gravi difficoltà finanziarie, possono partecipare ai consorzi.

D'altra parte sento il dovere di richiamare l'attenzione della Commissione sul rilievo fatto dall'onorevole Presidente circa la perdita di tempo in lunghe procedure che l'accoglimento dell'emendamento in oggetto potrebbe determinare.

Non scorrendo, quindi, alcun apprezzabile vantaggio nell'accoglimento dell'emendamento, e considerando per contro gli inconvenienti che ne deriverebbero, comunico il parere contrario del Governo.

SANNICOLÒ. Quando si tratta di favorire il sorgere di industrie, anche se ciò provoca un minor gettito tributario ai comuni attraverso sgravi fiscali, non si hanno preoccupazioni. Quando invece si vogliono aiutare i comuni, ecco affacciarsi gli scrupoli!

PASTORE, Ministro senza portafoglio. Non posso consentire una simile interpretazione. Ritengo doveroso ricordare all'onorevole Sannicolò che dianzi, proprio io, mi sono opposto alla proposta di rendere obbligatoria l'esenzione fiscale, assertore come sono dell'autonomia degli enti locali.

PRESIDENTE, Relatore. Dopo le dichiarazioni del Governo, Ella, onorevole Carrassi, insiste sull'emendamento?

CARRASSI. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE, Relatore. Pongo in votazione l'emendamento Carrassi-Sannicolò, articolo 4-bis, non accolto dal relatore e dal Governo.

« Al comma nono dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, aggiungere:

« Qualora i comuni e province di cui al primo comma del presente articolo, si trovino — tutti o parte di essi — ad avere i propri bilanci pareggiati con contrazione di mutuo, lo Stato subentra al consorzio mutuatario nel fornire la garanzia prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 agosto 1944, n. 211, e dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale dell'11 gennaio 1945, n. 51, nella misura del 70 per cento dell'ammontare del mutuo richiesto ».

(Non è approvato).

Comunico che l'onorevole Isgrò ha presentato il seguente articolo 4-ter:

« Dopo il nono comma dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è introdotto il seguente comma aggiuntivo:

« I consorzi sono ammessi al godimento dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali ».

L'onorevole Isgrò ha facoltà di illustrarlo.

ISGRÒ. L'articolo aggiuntivo mira, in sostanza, ad estendere ai consorzi formati prevalentemente da enti locali i benefici della legge 3 agosto 1949, intesa appunto ad agevolare detti enti nella esecuzione di opere stradali, acquedotti, ecc. Si tratta, infatti, di opere assunte dai consorzi al fine di dare un'impronta unitaria alle infrastrutture delle zone.

PRESIDENTE, Relatore. Il relatore si dichiara favorevole all'articolo aggiuntivo proposto dal deputato Isgrò.

PASTORE, Ministro senza portafoglio. Il Governo concorda con le osservazioni dell'onorevole Isgrò e accetta l'emendamento.

PRESIDENTE, Relatore. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo, a firma del deputato Isgrò, di cui testè ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« I commi decimo e undicesimo dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli statuti dei Consorzi sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1959

su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro dell'interno.

I piani regolatori della zona, redatti a cura dei consorzi e pubblicati in ciascun comune interessato per il periodo di 15 giorni, entro il quale potranno essere presentate osservazioni, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

I Consorzi di cui al presente articolo sono enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero dell'industria e commercio che le esercita attraverso una apposita Commissione di cui sono chiamati a far parte rappresentanti del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ».

Do lettura di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5.

L'onorevole Isgrò ha proposto il seguente articolo sostitutivo all'articolo 5:

« I commi decimo e undicesimo dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli statuti dei consorzi sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno.

I piani regolatori della zona sono redatti a cura dei consorzi seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

I piani sono pubblicati in ciascun comune interessato per il periodo di 15 giorni entro il quale potranno essere presentate osservazioni e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

I piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla succitata legge n. 1150.

Dall'approvazione del piano viene data notizia mediante pubblicazione di un estratto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

I consorzi, di cui al presente articolo, sono enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero dell'industria e commercio che le esercita attraverso un'apposita Commissione di cui sono chiamati a far parte rappresentanti del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ».

Il Sottosegretario per l'interno Scalfaro, ha proposto di sostituire l'ultimo comma dell'articolo 5 del disegno di legge con il seguente:

« I consorzi di cui al presente articolo sono enti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministro dell'industria e commercio che le esercita attraverso una apposita Commissione, presieduta dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria e commercio e composta da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da due rappresentanti del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e da due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio ».

Gli onorevoli Giorgio Napolitano e Sannicolò hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo dopo il terzo comma all'articolo 5:

« Ad essi dovrà accompagnarsi uno studio delle possibilità di sviluppo nella zona dei vari tipi e settori di industria. Il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno — impartendo opportune disposizioni per l'erogazione dei contributi e la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 29 luglio 1957, n. 634, ed alla presente legge — orienterà le nuove iniziative industriali in particolar modo verso le zone in cui si siano costituiti consorzi, nel quadro più generale di un programma organico di sviluppo industriale del Mezzogiorno da elaborarsi per il periodo 1960-65 con la collaborazione dei rappresentanti di tutte le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno interverrà in particolar modo per assicurare la creazione di nuove iniziative industriali nelle zone in cui si siano istituiti consorzi nel quadro del programma di cui al comma precedente, da parte degli enti ed aziende a partecipazione statale ».

L'onorevole Isgrò ha facoltà di illustrare il proprio emendamento.

ISGRÒ. L'articolo 21 del presente provvedimento parla genericamente di « piani regolatori » delle zone. Ora, sembra necessario chiarire, al fine precipuo di non creare ostacoli ad un'immediata operatività dei consorzi, la natura giuridica del piano regolatore. Ove questo fosse inteso come un organico piano edilizio, analogo a quelli adottati dai comuni (a parte l'inconveniente delle lunghe procedure necessarie per l'approvazione, nonché la possibilità di opposizioni in sede giurisdizionale), si potrebbe dubitare che il consorzio, nelle

more d'approvazione del piano, possa procedere agli espropri cui è autorizzato dall'articolo 21. Sembra, quindi, opportuno introdurre un emendamento aggiuntivo che precisi la natura particolare del piano regolatore dei consorzi.

Si tratta di un piano che partecipa della natura del piano territoriale di coordinamento e non di quello di tipo edilizio, di cui all'articolo 5 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150; quindi non deve essere redatto secondo i criteri e le direttive stabiliti per questi ultimi.

L'effetto più importante di questa assimilazione è che il piano regolatore dei consorzi viene sottratto all'impugnativa dei proprietari e diventa, invece, vincolante per i piani regolatori dei comuni. La pianificazione territoriale dei consorzi ha, infatti, un carattere di massima, che può estendersi, secondo la stessa dizione dell'articolo 2 della legge, al territorio di più comuni.

Chiedo, pertanto che la Commissione voglia approvare il mio articolo sostitutivo.

PRESIDENTE, Relatore. Dovremmo, ora, esaminare l'emendamento proposto dal Sottosegretario per l'interno Scalfaro. Dato che è assente, perché impegnato altrove, ne illustro brevemente i concetti rifacendomi a quanto detto ieri della stesso Sottosegretario durante la discussione generale. I consorzi sono sottoposti — come previsto nel testo del disegno di legge — alla vigilanza e tutela di una apposita commissione nominata dal Ministro dell'industria e commercio. Secondo l'emendamento in esame dovrebbe esser presieduta dal direttore generale della produzione industriale e ne farebbero parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e del Ministero dell'industria e commercio. Praticamente, la innovazione fondamentale contemplata in questo emendamento consiste nel fatto che la presidenza della commissione viene affidata al direttore generale della produzione industriale e che sono compresi, quali componenti della commissione stessa, rappresentanti del Ministero dell'interno.

Passiamo al terzo emendamento, quello a firma dell'onorevole Napolitano Giorgio ed altri e prego l'onorevole Sannicolò, in assenza del deputato Napolitano Giorgio primo firmatario, di voler illustrare l'emendamento.

SANNICOLÒ. Il collega Napolitano Giorgio ha già illustrato ieri le ragioni che hanno indotto a chiedere la modifica dell'articolo 5. Faccio mie quelle considerazioni, confermando

che i componenti del gruppo del partito comunista insistono sull'emendamento.

CARRASSI. Circa l'emendamento Isgrò, desidero far osservare che nello schema di statuto per i consorzi predisposto dal Ministero dell'industria e commercio è previsto che, contemporaneamente allo statuto, debba essere approvato il piano regolatore, per cui molti consorzi sono orientati ad attendere le eventuali richieste dei privati, in quanto il piano particolareggiato è condizionato al genere di industria che si vuole impiantare; non si può, quindi, estendere un piano regolatore senza conoscere prima quali saranno le industrie che si insedieranno nella zona di sviluppo...

PASTORE, Ministro senza portafoglio. Questo inconveniente è stato rimosso legislativamente e, quindi, non più esiste. Inoltre, lo schema di statuto predisposto dal Ministero dell'industria è in corso di revisione da parte della apposita commissione interministeriale.

CARRASSI. Onorevole Ministro, qui non si tratta evidentemente di precisare i criteri dello schema dello statuto ma, dato che conosco quello precedente e so che la confindustria ha inviato in giro un proprio schema con criteri in buona parte discutibili, desidero fare delle raccomandazioni per quanto riguarda, soprattutto, la competenza degli organi che devono approvare i piani, per quanto concerne la rappresentanza degli enti locali, comuni e province, auspicando che sia garantita, in ogni caso, la presenza delle minoranze consiliari affinché il voto degli enti sia un voto *pro capite* e non per conferimento.

Siccome, poi, sono previste norme per la gestione straordinaria, in caso di scioglimento dei consorzi per violazione di legge, anche qui si tratta di vedere se il riferimento vada fatto alla legge comunale e provinciale oppure no. Pertanto, riproponiamo anche in questa occasione la necessità di ben precisare i casi in cui si debba dare ingresso alle eventuali gestioni straordinarie nonché i termini di durata delle stesse.

Per quanto riguarda l'emendamento Scalfaro, m'è sembrato che il Sottosegretario proponesse non tanto due rappresentanti del Ministero dell'interno e due dell'industria e del commercio, ma dei rappresentanti anche dell'Associazione nazionale dei comuni e delle province...

PRESIDENTE, Relatore. Onorevole Carrassi, le preciso che questo allargamento della Commissione non è previsto nell'emendamento proposto dal Sottosegretario Scalfaro.

SPALLONE. Desidero soffermarmi sull'emendamento a firma dei colleghi di gruppo Napolitano Giorgio e Sannicolò che ritengo molto importante in quanto prevede, in primo luogo, che al piano regolatore sia accompagnato « uno studio delle possibilità di sviluppo nella zona dei vari tipi e settori di industria »: il che mi sembra essenziale se vogliamo che queste zone nascano sulla base di una prospettiva ed anche di un piano e di una politica che si deve perseguire attraverso tutti gli strumenti disponibili. In secondo luogo si chiede che il comitato dei ministri per il Mezzogiorno orienti « le nuove iniziative industriali » verso le zone in cui si siano costituiti i consorzi, nel quadro più generale di un programma organico di sviluppo industriale del Mezzogiorno da elaborarsi, per il periodo 1960-65, con la collaborazione dei rappresentanti di tutte le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Qui, vorrei riferirmi al discorso tenuto a Pescara dal Ministro Pastore il quale polemizzava contro ogni impostazione che venisse dall'alto e non fosse volta a sollecitare e stimolare le forze che realmente debbono muoversi. L'emendamento mi pare che abbia un effettivo valore e che sia, più che opportuno, necessario premettere uno studio dettagliato all'elaborazione dei piani regolatori delle zone industriali.

Infine, mi sembra estremamente importante l'ultimo comma dell'emendamento in cui si chiede che la politica svolta dal Governo, attraverso il Ministero delle partecipazioni statali, tenga conto della creazione di zone industriali e, nell'atto stesso in cui queste zone vengono a formarsi, si sappia in che modo si muoveranno le aziende a partecipazione statale in modo che queste aziende industriali diventino effettivi centri di sviluppo industriale e non rischino di trasformarsi in cimiteri di opere infrastrutturali senza sviluppo o destinazione effettiva; cioè, prendiamo tutte le misure opportune per una azione coordinata. Perciò, con l'emendamento proposto dalla mia parte politica, viene previsto uno studio organico per determinare quale deve essere la caratteristica specifica di ciascuna di queste zone industriali e, conseguentemente, attraverso quali strumenti della politica generale possano essere aiutate nella loro costituzione e nel loro sviluppo ed in qual modo, in questi complessi, possano inserirsi le aziende a partecipazione statale.

La sostanza di questo articolo sta nello studio economico per l'indirizzo di ciascuna zona industriale caratterizzandola con una pianificazione fatta dal basso.

COLITTO. Dichiaro che sono favorevole all'emendamento Napolitano Giorgio perché mi pare indispensabile che nelle nostre zone dell'Italia meridionale vengano compiuti questi studi analitici delle possibilità di sviluppo dei vari settori dell'industria. Io credo che, proprio perché mancano questi studi, molte iniziative, che forse sono nel cuore degli operatori economici, non si riescono a realizzare.

PRESIDENTE, *Relatore*. Quale relatore dichiaro di accogliere l'emendamento del deputato Isgrò. In merito all'emendamento proposto dal sottosegretario Scalfaro sono favorevole limitatamente alla inclusione dei rappresentanti del Ministero dell'interno nella commissione di vigilanza sui concorsi. Mi dichiaro contrario all'emendamento Napolitano Giorgio.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Esprimo, innanzitutto, parere favorevole all'emendamento dell'onorevole Isgrò, col quale debbo compiacermi, perché la modifica proposta coincide con i risultati della commissione che sta in questi giorni affrontando il problema delle aree di sviluppo.

Circa l'emendamento dell'onorevole Scalfaro, ritengo sia opportuno evitare di includere in un testo legislativo una norma che affidi obbligatoriamente la presidenza ad una determinata persona. Sarà la stessa commissione a risolvere volta per volta il problema della propria presidenza. Il Governo si dichiara, invece, favorevole alla inclusione nella commissione di due rappresentanti del Ministero dell'interno, in rappresentanza degli enti locali.

Quanto all'emendamento Napolitano Giorgio-Sannicolò devo, innanzitutto, far presente che la legge parte dal presupposto che le « aree di sviluppo » saranno concesse soltanto là dove esistano le condizioni obiettivamente favorevoli al loro sorgere; ciò rappresenta di per sé un criterio limitativo, in quanto non tutte le province che lo desiderano potranno avere l'area di sviluppo.

Se aggiungessimo alle obiettive condizioni favorevoli di determinate zone anche una particolare azione orientativa del Governo, si verrebbe a creare una situazione di ulteriore svantaggio nei confronti delle zone meno favorite suscitando, fra l'altro, le reazioni delle province che si vedrebbero messe da parte. Bisogna considerare, infatti, anche le componenti psicologiche del problema.

Non si dimentichi, del resto, che l'aver predisposto un contributo a fondo perduto del 50 per cento a favore dei consorzi rappresenta già un incentivo di grande richiamo. Aggiun-

gere a questo forte incentivo un'ulteriore opera di natura discrezionale da parte del Governo o del ministro interessato ritengo non sia né giusto né opportuno. Per queste ragioni mi dichiaro contrario all'accoglimento dell'emendamento Napolitano-Sannicolò.

Aggiungo, rispondendo all'onorevole Colitto, che per chiunque si voglia occupare razionalmente di questi problemi la base consiste in una programmazione di carattere regionale o locale. Ma non può essere questa legge integrativa e migliorativa della legge n. 634, a porre un problema di tanta e complessa natura.

Tuttavia voglio sottolineare che la creazione dei consorzi ed il potenziamento che si intende dare loro sono premessa per la formazione di questi programmi locali. Cioè, il consorzio non potrà presentare una richiesta al comitato interministeriale se non accompagnandola con uno studio accurato delle condizioni economiche della zona dove l'area di sviluppo verrà riconosciuta; e soltanto se dalla misura di questo razionale studio emergerà la soluzione dei vari problemi connessi il contributo sarà concesso. Ciò che ella chiede, onorevole Colitto è, pertanto, implicito nella formulazione della legge.

Se poi, ella si riferisce invece al problema di una programmazione generale, come mi pare voglia esser detto alla fine del comma dell'emendamento Napolitano, torno a dire che ciò non è pertinente a questa legge.

Comunque, tutte le preoccupazioni espresse dagli onorevoli Spallone e Colitto saranno tenute presenti. La partecipazione ai consorzi, aperta a tutti gli enti, garantisce il massimo della democraticità e tutti dal basso possano concorrere alla soluzione dei problemi. Assicuro anche il deputato Carrassi che le sue osservazioni sullo statuto dei consorzi saranno da me comunicate alla commissione che sta studiando la materia.

PRESIDENTE, Relatore. Do lettura e pongo, ora, in votazione l'articolo sostitutivo proposto dal deputato Isgrò, sul quale relatore e Governo si sono espressi favorevolmente, limitatamente ai primi cinque commi in quanto all'ultimo comma è stato presentato dal Sottosegretario per l'interno Scalfaro un emendamento modificativo che porrò successivamente in votazione.

« I commi 10° e 11° dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 sono sostituiti dai seguenti:

« Gli statuti dei Consorzi sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica,

su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato dei Ministri del Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno.

I piani regolatori della zona sono redatti a cura dei Consorzi seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

I piani sono pubblicati in ciascun comune interessato per il periodo di 15 giorni entro il quale potranno essere presentate osservazioni e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

I piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla succitata legge n. 1150.

Dell'approvazione del piano viene data notizia mediante pubblicazione di un estratto sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

Passiamo ora all'ultimo comma. Come gli onorevoli deputati sanno, per aver io già data lettura, il Sottosegretario per l'interno Scalfaro ha presentato un emendamento all'ultimo comma per il quale la presidenza della commissione di controllo sui consorzi viene affidata al direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria e commercio e vengono chiamati a far parte di detta commissione due rappresentanti del Ministero degli interni assieme a due rappresentanti per il Ministero dell'industria e commercio e per il Comitato dei Ministri del Mezzogiorno. Complessivamente la commissione verrebbe ad avere sette membri.

Il Ministro Pastore ha già espresso il parere che non convenga fissare il grado o la carica di chi dovrà essere il presidente della commissione lasciando, in merito, ampia facoltà agli stessi componenti di eleggere il proprio presidente. Si è dichiarato, invece, favorevole e pienamente d'accordo sulla inclusione dei rappresentanti del Ministero dell'interno visto che la materia dei consorzi interessa particolarmente i comuni e gli enti locali.

PASTORE, Ministro senza portafoglio. Dato che le commissioni, di regola, sono composte da un numero dispari di persone, proporrei alla Commissione di voler accogliere, in sostituzione dell'emendamento proposto dal Sottosegretario Scalfaro il seguente emendamento all'ultimo comma dell'articolo 5:

« Sostituire le parole: attraverso una apposita commissione di cui sono chiamati a far

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1959

parte rappresentanti del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno *con le seguenti parole*: composta da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e del Ministero dell'industria e commercio ».

PRESIDENTE, *Relatore*. Non essendovi obiezioni pongo in votazione l'emendamento modificativo dell'ultimo comma dell'articolo 5 nella formulazione proposta dal Ministro Pastore.

(È approvato).

Resta ora da esaminare l'emendamento aggiuntivo presentato dai deputati Napolitano Giorgio e Sannicolò che, a seguito della approvazione dell'articolo sostitutivo proposto dal deputato Isgrò, andrebbe inserito dopo il quarto comma e non anche dopo il terzo.

Do lettura dell'emendamento:

« Ad essi dovrà accompagnarsi uno studio delle possibilità di sviluppo nella zona dei vari tipi e settori di industria. Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno — impartendo opportune disposizioni per l'erogazione dei contributi e la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 29 luglio 1957, n. 634, ed alla presente legge — orienterà le nuove iniziative industriali in particolar modo verso le zone in cui si siano costituiti consorzi, nel quadro più generale di un programma organico di sviluppo industriale del Mezzogiorno da elaborarsi per il periodo 1960-65 con la collaborazione dei rappresentanti di tutte le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno interverrà in particolar modo per assicurare la creazione di nuove iniziative industriali nelle zone in cui si siano costituiti consorzi nel quadro del programma di cui al comma precedente, da parte degli enti ed aziende a partecipazione statale ».

Relatore e Governo hanno espresso parere contrario. Gli onorevoli proponenti insistono?
NAPOLITANO GIORGIO. Insistiamo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso con le modifiche approvate.

I commi 10° e 11° dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli statuti dei Consorzi sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica,

su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno.

I piani regolatori della zona sono redatti a cura dei Consorzi seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

I piani sono pubblicati in ciascun comune interessato per il periodo di 15 giorni entro il quale potranno essere presentate osservazioni e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

I piani approvati, producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla succitata legge n. 1150.

Dall'approvazione del piano viene data notizia mediante pubblicazione di un estratto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

I Consorzi, di cui al presente articolo, sono Enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero dell'industria e commercio che le esercita attraverso un'apposita Commissione di cui sono chiamati a far parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e del Ministero dell'industria e commercio ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

« L'articolo 23 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dal seguente:

« Alle imprese industriali operanti nelle località dove esiste un ente per la zona industriale, ovvero siasi costituito il Consorzio di cui all'articolo 21, della legge 29 luglio 1957, n. 634, il contributo previsto dall'articolo 18 può essere concesso per le opere indicate alla lettera a) dell'articolo 19 e per l'acquisto di macchinari di cui all'ultimo comma dell'articolo 18 della stessa legge ».

L'onorevole Isgrò ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« Alle imprese industriali operanti nelle zone ove siasi costituito il consorzio di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, il contributo previsto dall'articolo 18 può essere concesso, per le opere indicate dall'articolo 19 che non vengono eseguite dal consorzio ».

Prego l'onorevole proponente di illustrarlo.

ISGRÒ. Questo emendamento tende a snellire le modalità di utilizzazione degli incentivi e, quindi, a promuovere una più rapida industrializzazione del Mezzogiorno. Esso riveste una certa importanza perché la formula dell'articolo 23 della legge 23 luglio 1957, n. 634, escludeva dai contributi previsti alle lettere b) c) d) dell'articolo 6 e dall'articolo 19 della citata legge le imprese che, localizzate nelle aree in cui esiste un consorzio industriale, possono usufruire dei servizi del consorzio stesso. La norma, però, prescindeva da una distinzione, che pure esiste, fra opere, attrezzature e zone come tali, ed opere che anche all'interno di una zona industriale restano a carico di singole imprese. Il consorzio, infatti, può provvedere alle opere di attrezzatura generale della zona (strade, raccordi ferroviari, allacciamenti ad acquedotti e reti di distribuzione dell'energia elettrica ecc.), ma è la singola impresa che deve sopportare l'onere dei collegamenti con le infrastrutture della zona. Si deve, poi, considerare il caso di un consorzio che non entri immediatamente in attività, che non abbia temporaneamente o permanentemente la possibilità di provvedere a tutte le opere di attrezzatura della zona stessa.

Sembra, dunque, opportuno sostituire la rigida dizione dell'articolo 23 con un'altra più elastica per evitare il pericolo di una duplicazione del contributo per la stessa opera, stabilendo che il contributo di cui agli articoli 18 e 19 venga concesso solo per le opere che non sono eseguite dai consorzi. Tale dizione elimina automaticamente l'esclusione del contributo per i macchinari, esclusione venuta a prodursi a sfavore delle imprese localizzate nell'ambito dei consorzi, proprio in virtù della rigida applicazione dell'articolo 23, come mi sono espresso all'inizio.

PRESIDENTE, *Relatore*. Per le ragioni esposte dall'onorevole Isgrò l'emendamento è apprezzabile e quale relatore lo accetto.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Condivido il parere del Presidente. Oltre tutto, questo è uno di quegli emendamenti che tengono conto dell'esperienza derivante dalla applicazione della legge n. 634.

Involontariamente, credendo di favorire determinate imprese localizzate nelle aree di sviluppo finivano, invece, per sfavorirle. L'emendamento, così come è stato illustrato, poiché è esplicito nell'evitare la duplicazione dell'aiuto dello Stato, stabilisce che il contributo sarà dato alle imprese soltanto nella misura dei contributi non erogati e che ai consorzi, per cui mi pare debba essere accolto.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'emendamento dell'articolo 6 sostitutivo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

« All'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è aggiunto il seguente comma:

« La Cassa per il Mezzogiorno ha altresì facoltà di concedere contributi nella misura e con le modalità di cui al primo comma del presente articolo in conto interessi sui finanziamenti accordati al tasso del 5,50 per cento a valere sui fondi di rotazione previsti dalle leggi 12 febbraio 1955, n. 38, 15 febbraio 1957, n. 48, 8 febbraio 1958, n. 102, e successive integrazioni. L'onere relativo farà carico al Tesoro dello Stato e formerà oggetto di rimborso biennale, il primo dei quali verrà effettuato il 30 giugno 1961 ».

L'onorevole Isgrò ha presentato il seguente emendamento sostitutivo di tutto l'articolo:

« All'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono aggiunti i seguenti due commi:

« I tassi di interesse stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, per i mutui concessi dagli istituti di credito indicati nella legge stessa, si applicano anche ai finanziamenti accordati sui fondi di rotazione previsti dalle leggi 12 febbraio 1955, n. 38, 15 febbraio 1957, n. 48, 8 febbraio 1958, n. 102 e successive integrazioni.

« Per consentire l'adozione dei tassi di interesse suddetti, la Cassa per il Mezzogiorno ha facoltà di concedere agli istituti di credito di cui al comma precedente contributi nel pagamento degli interessi nella misura, con i limiti e le modalità di cui al primo comma del presente articolo. L'onere relativo farà carico al Tesoro dello Stato e formerà oggetto di rimborso biennale, il primo dei quali verrà effettuato il 30 giugno 1961 ».

Il proponente ha facoltà di illustrarlo.

ISGRÒ. Siamo sempre nel quadro delle iniziative intese ad agevolare il processo di industrializzazione che tanto ci preme. Il richiamo, nel testo del Governo, al tasso di interesse del 5,50 per cento da praticare per i mutui sui fondi di rotazione previsti dalle leggi 12 febbraio 1955, 15 febbraio 1957, 8 febbraio 1958 e successive integrazioni potrebbe indurre a qualche equivoco di carattere interpretativo. Infatti, come risulta dalla stessa relazione che accompagna il testo governativo il contributo della tassa per il Mezzogiorno è previsto pro-

prio per consentire che il tasso di interesse del 5,50 per cento possa essere abbassato in base a deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Questo mio articolo, in sostanza, tende a stabilire una certa chiarezza. Sembra, quindi, opportuno stabilire, da un lato, che i tassi di interesse fissati dal Comitato interministeriale si applichino anche ai finanziamenti accordati sui fondi di rotazione previsti dalle leggi sopra citate; dall'altro prevedere il contributo per la Cassa per il Mezzogiorno in conto interessi a favore degli istituti di credito che praticano i finanziamenti a tassi ridotti, relativamente ai fondi di cui sopra, ed il rimborso biennale della cassa da parte del Tesoro o dello Stato.

PRESIDENTE, Relatore. L'onere finanziario non muta ?

ISGRÒ. No, certamente !

PRESIDENTE, Relatore. Esprimo parere favorevole.

PASTORE, Ministro senza portafoglio. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE, Relatore. L'onorevole Colitto ha proposto il seguente articolo sostitutivo dell'articolo 7.

« All'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono aggiunti i seguenti commi :

« La Cassa per il Mezzogiorno ha, altresì facoltà di concedere contributi nella misura e con le modalità di cui al primo comma del presente articolo :

a) in conto interessi sui finanziamenti accordati al tasso del 5,50 per cento a valere sui fondi di rotazione previsti dalle leggi 12 febbraio 1955, n. 38; 15 febbraio 1957, n. 48; 8 febbraio 1958, n. 102 e successive integrazioni;

b) in conto interessi sui finanziamenti accordati ai sensi dell'articolo 25 della presente legge.

L'onere relativo ai contributi suddetti farà carico al Tesoro dello Stato e formerà oggetto di rimborso biennale, il primo dei quali verrà effettuato il 30 giugno 1961 ».

Trattasi di un emendamento analogo a quello proposto dal deputato Isgrò per cui chiedo all'onorevole Colitto se ritiene di aderire al testo Isgrò.

COLITTO. Accetto il testo Isgrò.

PRESIDENTE, Relatore. Pongo in votazione l'emendamento Isgrò-Colitto sostitutivo dell'articolo 7.

All'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono aggiunti i seguenti due commi :

« I tassi di interesse, stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio

ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, per i mutui concessi dagli Istituti di credito indicati nella legge stessa, si applicano anche ai finanziamenti accordati sui fondi di rotazione previsti dalle leggi 12 febbraio 1955, n. 38, 15 febbraio 1957, n. 48, 8 febbraio 1958, n. 102, e successive integrazioni.

Per consentire l'adozione dei tassi di interesse suddetti, la Cassa per il Mezzogiorno ha facoltà di concedere agli Istituti di credito, di cui al comma precedente, contributi per il pagamento degli interessi nella misura, con i limiti e le modalità di cui al primo comma del presente articolo. L'onere relativo farà carico al Tesoro dello Stato e formerà oggetto di rimborso biennale, il primo dei quali verrà effettuato il 30 giugno 1961 ».

(È approvato).

L'onorevole Colitto ha presentato due nuovi articoli uno in via principale ed uno quale subordinata. Ne dò lettura.

ART. 7. bis

(In via principale)

« La Cassa per il Mezzogiorno ha facoltà di concedere contributi nella misura e con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, per il pagamento degli interessi relativi alle rate, ancora da rimborsarsi dalle Aziende, dei mutui stipulati ai sensi delle leggi per l'industrializzazione del Mezzogiorno ed erogati anteriormente al 1° gennaio 1959.

L'onere relativo farà carico al Tesoro dello Stato e formerà oggetto di rimborso biennale, il primo dei quali verrà effettuato il 30 giugno 1961 ».

ART. 7. bis

(In via subordinata)

« La Cassa per il Mezzogiorno ha facoltà di concedere contributi nella misura e con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, per il pagamento degli interessi dei mutui stipulati ai sensi delle leggi per l'industrializzazione del Mezzogiorno ed erogati anteriormente al 1° gennaio 1959 ma entrati in ammortamento dopo tale data.

L'onere relativo farà carico al Tesoro dello Stato e formerà oggetto di rimborso biennale, il primo dei quali verrà effettuato il 30 giugno 1961 ».

Quale relatore esprimo parere contrario ad entrambi.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1959

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è contrario. Le deliberazioni del Comitato dei Ministri del dicembre scorso sono state di tale rilievo e larghezza a favore delle imprese che creano i loro stabilimenti nel Mezzogiorno (mi riferisco particolarmente alla sensibile riduzione dei tassi) che qualsiasi ulteriore agevolazione in materia creerebbe un vero e proprio *shock* nelle disponibilità di cassa.

D'altra parte non è possibile configurare giuridicamente una retrodatazione in deliberazioni di tale natura. Il Comitato dei ministri si è rivelato sensibile alla situazione nella quale si trovano le imprese che già, di fatto, avevano iniziato le pratiche — ed alcune erano state già approvate — per avviare delle intraprese nel sud, ed ha ottenuto dal Comitato del credito una deliberazione secondo la quale le concessioni dei contributi per il pagamento dei mutui avevano corso anche per quelle imprese che si erano viste approvate le loro domande ma non avevano ancora avuto alcun rimborso da parte degli istituti speciali. Voler andare oltre, creerebbe un problema economico finanziario di proporzioni tali da non potersi valutare.

Evidentemente, il Comitato dei ministri ha presente tutta la delicatezza di questo problema. Oltre tutto, ci siamo sentiti dire che hanno avuto più coraggio i cosiddetti pionieri che si sono trovati svantaggiati di fronte a quelli arrivati dopo. Ma questa è la sorte di tutti i pionieri, che non sarebbero tali se non mostrassero il coraggio necessario per affrontare la durezza delle situazioni.

Senza dare alcuna assicurazione formale, perché non ne ho i poteri, posso dire che ho disposto degli studi per trovare il modo di venire incontro a queste imprese, non sul piano della riduzione dei tassi che stanno pagando, ma in applicazione ad un'altra disposizione, quella che proroga il mutuo da 10 a 15 anni. In questa maniera, probabilmente, compenseremo, almeno in parte, queste imprese che — bisogna riconoscerlo — hanno avuto coraggio. Ma la retrodatazione del ribasso dei tassi deve assolutamente escludersi. Il problema è stato ampiamente dibattuto al livello del Governo ma si è dovuto riconoscere la impossibilità di arrivare ad una tale soluzione.

COLITTO. Il ministro è contrario anche all'emendamento subordinato?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Sono contrario per gli stessi argomenti e con gli stessi affidamenti (non relativamente, ripeto, ai tassi ma alla proroga da 10 a 15 anni).

COLITTO. Prendo atto e non insisto sui miei due articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE, *Relatore*. Passiamo, ora, all'articolo 8 del disegno di legge:

« L'esenzione fiscale di cui all'articolo 34 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è prorogata al 1965 ».

Quale relatore mi dichiaro favorevole al testo.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE, *Relatore*. Non essendovi osservazioni pongo in votazione l'articolo 8 di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

A questo punto si inserisce il seguente articolo, 8-bis, proposto dall'onorevole Colitto:

« Il quarto comma dell'articolo 35 della legge 29 luglio 1957, n. 634 è sostituito dal seguente:

« Le opere debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un quinquennio dalla data stessa. Le date di inizio e di ultimazione delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella esecuzione di esse dovranno essere comprovate mediante certificati emessi dall'Ufficio tecnico erariale competente territorialmente ».

Il deputato Colitto ha facoltà di illustrarlo.

COLITTO. Questo emendamento è dettato dalla realtà delle cose. Quella realtà che abbiamo avuto la possibilità di constatare vedendo l'applicazione delle leggi precedenti. Pertanto ritengo che la mia proposta possa essere accolta in quanto contiene unicamente delle norme, più che altro, di carattere amministrativo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Quale relatore mi dichiaro contrario all'articolo aggiuntivo proposto dal deputato Colitto.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è contrario perché mantenendo i 3 anni stimoliamo la più rapida realizzazione. Se portiamo il termine a 5 anni gli esecutori delle opere perdono tempo e ci perde la industrializzazione.

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevole Colitto, lei insiste?

COLITTO. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'articolo 8 proposto dall'onorevole Colitto, e non accolto dal relatore e dal Governo.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 9 del disegno di legge:

« All'articolo 40 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è aggiunto il seguente comma:

« Formeranno oggetto del conguaglio di cui al primo comma anche gli oneri eventuali derivanti alla «Cassa» dall'applicazione, alle operazioni eseguite con i fondi dei prestiti esteri, dei tassi d'interesse stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ».

Non essendo stati presentati emendamenti o modifiche lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue il nuovo articolo 10 proposto dall'onorevole Colitto:

« Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto legge 14 dicembre 1947, n. 1598, quale risulta dalla legge di ratifica 29 dicembre 1948, n. 1482 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« L'imposta è dovuta nella misura normale qualora, entro il termine di cinque anni dalla registrazione dell'atto, non sia prodotta all'Ufficio del registro una attestazione provvisoria del Ministro per l'industria e commercio dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato definitivo comprovante che il fine dell'acquisto è stato conseguito dal primo acquirente e tale certificato definitivo non sia stato presentato all'Ufficio del registro entro sei mesi dalla data dell'attestazione provvisoria ».

Il deputato Colitto ha facoltà di svolgerlo.

COLITTO. Mi rimetto a quanto ho esposto ieri in sede di discussione generale.

PRESIDENTE, *Relatore*. Quale relatore esprimo parere contrario a questo articolo aggiuntivo.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione il nuovo articolo 10 a firma del deputato Colitto non accolto dal relatore né dal Governo.

(Non è approvato).

Passiamo al nuovo articolo 11 proposto dall'onorevole Colitto:

« Per quei trasferimenti per i quali siasi verificata la decadenza dalla tassa fissa per non aver dato la dimostrazione di cui all'articolo 5 del decreto legge 14 dicembre 1947, n. 1598, entro i tre anni dalla registrazione del-

l'atto, ed il primo acquirente abbia dovuto soddisfare la normale imposta di registro ed ipotecaria, su istanza degli interessati sarà provveduto al rimborso sempreché entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sia data la dimostrazione richiesta dall'articolo 5 del decreto legge 14 dicembre 1947, n. 1598.

Il deputato Colitto ha facoltà di illustrarlo.

COLITTO. Mi rimetto al mio intervento di ieri, in sede di discussione generale.

RUSSO SPENA. Questo emendamento risponde, secondo me, ad un dato di fatto, concreto. Quasi tutte le piccole industrie napoletane si sono affidate a notai che non conoscevano questa particolare disposizione e nel triennio, pur avendo eseguito le opere, non hanno presentato la apposita dichiarazione. Attualmente sono in corso accertamenti, a decine, per far pagare le imposte a coloro che, pur avendo eseguito le opere, non hanno presentato questa dichiarazione. A me, personalmente, si sono presentati sette o otto casi. Ho pregato il ministero di dimostrare della tolleranza ma non c'è nulla da fare. Questo articolo, proposto dal deputato Colitto, potrebbe effettivamente portare una sanatoria in tanta incresciosa situazione.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Comprendo in pieno il valore della proposta del deputato Colitto e sono con lui pienamente d'accordo anche in relazione a quanto esposto dal deputato Russo Spena ma, volendo oggi approvare questo disegno, dovremmo sospendere la nostra seduta e sottoporre questo nuovo articolo 10 al parere della Commissione Bilancio. D'altro lato è urgente approvare il disegno di legge che stiamo discutendo. Pertanto, prego il deputato Colitto di non insistere e di presentare, invece, una proposta di legge a se stante su questo argomento.

COLITTO. Aderisco al suggerimento dell'onorevole Presidente e ritiro l'articolo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Passiamo al nuovo articolo 12 proposto dall'onorevole Colitto:

« La riduzione parziale dell'imposta sulle società previste dall'articolo 24 della legge 6 agosto 1954, n. 603, sarà applicata fino al 30 giugno 1965 nei confronti dei redditi derivanti da iniziative industriali realizzate nei territori indicati all'articolo 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, ed ammesse alla esenzione decennale da ricchezza mobile ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni, e dell'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634 ».

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1959

L'onorevole proponente ha facoltà di illustrarlo.

COLITTO. Mi rimetto al mio intervento di ieri.

PRESIDENTE. Quale relatore mi dichiaro contrario.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Sono nelle stesse condizioni d'animo di prima. Il Governo non può accogliere questo nuovo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevole Colitto insiste?

COLITTO. Insisto.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione il nuovo articolo 12 a firma del deputato Colitto.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 13, anch'esso nuovo, proposto dall'onorevole Colitto:

« Al fine di disporre di manodopera professionalmente qualificata per il funzionamento di stabilimenti industriali di nuovo impianto e che nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni siano stati allestiti dopo l'entrata in vigore di detta legge, le imprese industriali possono assumere come apprendisti giovani di età superiore ai 20 anni, purché non superiore ai 30 anni compiuti, sempreché non sia disponibile sul luogo manodopera qualificata.

La durata dell'apprendistato non può superare i due terzi del periodo previsto dai contratti di lavoro. In ogni caso la durata massima dell'apprendistato non può essere superiore a tre anni.

Al rapporto di apprendistato costituito ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25 ad eccezione dell'ultimo comma dell'articolo 10.

Gli apprendisti di età superiore agli anni 20 potranno essere adibiti ai turni di notte ».

Onorevole Colitto desidera illustrarlo?

COLITTO. Rinuncio.

PRESIDENTE, *Relatore*. Mi dichiaro contrario al nuovo articolo 13.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Sono sinceramente rammaricato di non poter esprimere la mia adesione neanche questa volta. Vorrei farle presente, onorevole Colitto, che qui contrastiamo con tutta la legislazione sull'apprendistato. Essa fu elaborata sulla base di termini economici che tenevano conto di certe istanze delle imprese. Se abbassassimo

ulteriormente il tasso di incidenza di questa legge a favore degli apprendisti non faremmo cosa buona.

COLITTO. Per non fare rammaricare ulteriormente il Ministro non insisto...

PRESIDENTE, *Relatore*. Passiamo ora al nuovo articolo 14 proposto dagli onorevoli Bisantis, Riccio, Veronesi:

« Il limite di popolazione dei comuni di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105, è elevato a 10.000 abitanti.

La inclusione delle opere relative alla costruzione di asili infantili di cui al secondo comma dell'articolo 3 della predetta legge 19 marzo 1955, n. 105, nei programmi approvati dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità e di urgenza ai sensi ed agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Il proponente ha facoltà di illustrarlo.

BISANTIS. Sono noti i benefici che la « Cassa » ha determinato nel Mezzogiorno nel settore della edilizia scolastica in applicazione delle leggi 9 agosto 1954 e 19 marzo 1955 ed i favorevoli risultati conseguiti dall'applicazione di questi due provvedimenti in ordine alla popolazione dei comuni che vengono a beneficiare di tali provvidenze.

In relazione a queste premure noi proponiamo che la costruzione di scuole materne abbia luogo anche nei comuni con più di cinque mila abitanti portando detto limite a dieci mila, in modo da estendere il beneficio ad una più larga parte della popolazione. Auspico che questo articolo da noi proposto ci trovi tutti d'accordo, con l'augurio che nel futuro, tali provvidenze siano estese anche al settore della edilizia scolastica, secondo la legge del 1955.

Un inconveniente si è verificato nella pratica attuazione della legge: il reperimento e l'occupazione dei suoli necessari, motivo di ritardo non indifferente nella esecuzione delle opere. Quindi, nell'emendamento, abbiamo anche proposto che le opere incluse nel programma di attuazione della legge sulla Cassa del Mezzogiorno e, in particolare, della legge del 1955 per quanto attiene alla costruzione degli asili e scuole materne, siano dichiarate opere di pubblica necessità, indifferibili ed urgenti, in modo da poter ricorrere alla legge del 1865, sulla espropriazione per pubblica utilità dei terreni edificatori.

PRESIDENTE, *Relatore*. Quale relatore, avendo firmato il nuovo articolo aggiuntivo, ho dato anche parere un preventivo parere favorevole.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è favorevole. Debbo dar atto all'onorevole Bisantis di aver interpretato una effettiva aspirazione di ampie masse della popolazione che attendono questo miglioramento. Il Governo è lieto di dare la propria adesione.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione il nuovo articolo 14 proposto dall'onorevole Bisantis ed altri:

« Il limite di popolazione dei comuni, di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105, è elevato a 10.000 abitanti.

La inclusione delle opere relative alla costruzione di asili infantili, di cui al secondo comma dell'articolo 3 della predetta legge 19 marzo 1955, n. 105, nei programmi approvati dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità e di urgenza ai sensi ed agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni ».

(È approvato).

Gli onorevoli Spallone e Napolitano hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« All'entrata in vigore della presente legge, nei territori di applicazione della legge 29 luglio 1957, n. 634 le tariffe delle utenze elettriche delle piccole e medie industrie, delle aziende artigiane, nonché tutte le utenze connesse ad attività agricole, sono ridotte del 30 per cento. Il Ministro dell'industria e commercio è autorizzato a istituire con propri decreti un fondo conguaglio mediante l'imposizione di un sovrapprezzo a carico dei concessionari di grandi derivazioni di acqua per la produzione di energia elettrica ».

L'onorevole proponente ha facoltà di svolgerlo.

SPALLONE. L'articolo aggiuntivo, che porta anche la mia firma, è abbastanza chiaro; tuttavia dirò, per una più evidente completezza del nostro pensiero, che esso vuole sottolineare la necessità di attuare delle agevolazioni in favore delle piccole e medie industrie dando loro la possibilità di ottenere energia elettrica a prezzo più conveniente. Oggi, infatti, nel campo delle tariffe elettriche esiste una situazione di squilibrio tra l'Italia settentrionale ed il resto del territorio nazionale.

Noi chiediamo che, con l'entrata in vigore della presente legge, le tariffe delle utenze elettriche delle piccole e medie industrie, delle aziende artigiane, nonché tutte le utenze connesse all'attività agricola, siano ridotte del 30 per cento. Naturalmente, abbiamo pensato anche a rimborsare alle società distributrici di energia elettrica la perdita derivante da tale riduzione con l'imposizione di un sovrapprezzo a carico delle società concessionarie di grandi derivazioni di acqua ed attraverso il concorso di una apposita Cassa conguaglio. Pensiamo che questa soluzione sia adeguata allo scopo che si intende raggiungere, tuttavia non insistiamo su di essa e siamo disposti ad accettare qualsiasi altra proposta in merito.

Sulla necessità di questa soluzione potremmo soffermarci a lungo cominciando dal prendere in esame, analiticamente, i costi di produzione delle piccole e medie industrie; ci limitiamo, ora, a rilevare che il divario esistente tra i costi di produzione delle aziende situate nell'Italia settentrionale e quelle che operano in altre zone del territorio nazionale è tale da rendere impossibile, a quest'ultime, ogni possibilità di concorrere a prezzi di mercato. Del resto, a questo aspetto del problema mi pare abbia fatto cenno anche lo stesso signor Ministro, durante la sua recente visita in Abruzzo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevole Spallone, quale relatore apprezzo veramente i motivi che hanno indotto lei ed il collega Napolitano Giorgio a presentare l'articolo aggiuntivo, ma vorrei invitare i presentatori a trasformarlo in un ordine del giorno sia per motivi di tecnica legislativa quanto anche per il fatto che, accogliendo questo suo nuovo articolo, se ne renderebbe necessario l'invio alla Commissione competente in quanto si viene a toccare da un lato le tariffe in corso e, dall'altro, si viene a imporre un sovrapprezzo.

L'onorevole Russo Spena ha presentato il seguente ordine del giorno che riprende il concetto informatore dell'articolo proposto dal deputato Spallone:

« La Commissione,

fa voti

perché all'entrata in vigore della presente legge siano apportate riduzioni alle tariffe di utenze elettriche delle piccole e medie industrie, aziende artigiane ed utenze connesse alle attività agricole ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il problema sollevato esiste effettivamente e posso assicurare la Commissione che il sotto-

scritto se ne è già occupato; non vedo, tuttavia, la possibilità di farlo rientrare nel dettato della legge che stiamo per approvare. Per questa ragione, e non tanto per il fatto che si dovrebbe richiedere un nuovo parere alla Commissione bilancio, vorrei pregare l'onorevole Spallone e gli altri colleghi che hanno sottoscritto l'articolo aggiuntivo di aderire all'ordine del giorno.

Vorrei far presente, inoltre, ai presentatori dell'ordine del giorno, al fine di evitare che esso diventi imperativo, la necessità di abolire l'espressione: « All'entrata in vigore dalla presente legge » usando invece una formula con la quale si inviti il Governo a meditare sulla gravità del problema dei prezzi dell'energia elettrica ed impegnarlo, così, ad occuparsene. In altri termini, non vorrei collegare questo problema con l'entrata in vigore della legge.

SPALLONE. Concordo con le dichiarazioni del Ministro e, pertanto, rinuncio all'articolo aggiuntivo aderendo all'ordine del giorno presentato dal collega Russo Spena.

PRESIDENTE, *Relatore*. Do lettura dell'ordine del giorno modificato a seguito del suggerimento espresso dal Ministro Pastore, presentato dall'onorevole Russo Spena ed al quale ha aderito l'onorevole Spallone:

« La Commissione,
fa voti

perché, quanto prima, siano apportate riduzioni alle tariffe di utenze elettriche delle piccole e medie industrie, aziende artigiane e utenze connesse alle attività agricole ».

(*È approvato*).

Il deputato Spallone ha chiesto la parola per dichiarazione di voto sul disegno di legge da noi esaminato. Ne ha facoltà.

SPALLONE. A nome dei componenti il gruppo comunista italiano dichiaro che ci asteniamo dal votare il disegno di legge per la stessa ragione per la quale ci astenemmo in occasione della votazione della legge di proroga dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno.

PRESIDENTE, *Relatore*. Dato il numero rilevante degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi chiedo alla Commissione di autorizzarmi a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni può rimanere così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

(*La seduta, sospesa alle 11, riprende alle ore 11,20*).

PRESIDENTE, *Relatore*. Do lettura degli articoli del testo coordinato che pongo successivamente in votazione.

ART. 1.

L'articolo 4 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dal seguente:

« In funzione degli interventi di sviluppo economico, il Comitato dei Ministri, sentito il Ministero della pubblica istruzione, può autorizzare la « Cassa » a promuovere e finanziare nei settori dell'istruzione e dell'addestramento professionale programmi ed iniziative per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati, anche a carattere straordinario in relazione a particolari esigenze di trasformazione ambientale. Con l'autorizzazione del Comitato dei Ministri la « Cassa » può anche assumere partecipazioni in Enti che intendano svolgere attività di preparazione professionale in rispondenza alle succitate esigenze.

Il Comitato può altresì autorizzare la « Cassa » a promuovere e finanziare istituzioni ed attività di carattere sociale ed educativo ».

(*È approvato*).

ART. 2.

I contributi a favore delle imprese artigiane, di cui all'articolo 11 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono estesi alle opere murarie, in quanto queste concorrano, in modo diretto, alla trasformazione ed ammodernamento delle aziende.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito con il seguente:

« Nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può concedere, ai sensi dell'articolo seguente, contributi fino al 20 per cento della spesa documentata, per il sorgere di piccole e medie industrie nell'ambito dei comuni con popolazione non superiore ai 200.000 abitanti, nei quali vi sia difetto di attività industriali ».

(*È approvato*).

ART. 4.

Il contributo di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dalla presente legge, può essere concesso anche per l'ampliamento delle piccole e medie industrie.

Il contributo per l'acquisto di impianti fissi, di cui allo stesso articolo, ultimo comma, è elevabile al 20 per cento della spesa documentata se l'acquisto riguarda impianti (macchinari ed attrezzature) costruiti da aziende operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modifiche ed integrazioni.

(È approvato).

ART. 5.

Nel 5° comma dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, le parole: « anche allo scopo di rivenderli per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali », sono sostituite dalle seguenti: « anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse ».

(È approvato).

ART. 6.

Il contributo di cui al comma 6° dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, può essere concesso anche per la costruzione di rustici industriali.

(È approvato).

ART. 7.

Dopo il 9° comma dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è aggiunto il seguente comma:

« I Consorzi sono ammessi al godimento dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali ».

(È approvato).

ART. 8.

I commi 10° e 11° dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli statuti dei Consorzi sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato

dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno.

I piani regolatori della zona sono redatti a cura dei Consorzi seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

I piani sono pubblicati in ciascun comune interessato per il periodo di 15 giorni entro il quale potranno essere presentate osservazioni e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

I piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla succitata legge n. 1150.

Dell'approvazione del piano viene data notizia mediante pubblicazione di un estratto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

I Consorzi, di cui al presente articolo, sono Enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero dell'industria e commercio che le esercita attraverso un'apposita Commissione di cui sono chiamati a far parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e del Ministero dell'industria e commercio ».

(È approvato).

ART. 9.

L'articolo 23 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dal seguente:

« Alle imprese industriali operanti nelle zone ove siasi costituito il Consorzio di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, il contributo previsto dall'articolo 18 può essere concesso per le opere, indicate dall'articolo 19, che non vengono eseguite dal Consorzio ».

(È approvato).

ART. 10.

All'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono aggiunti i seguenti due commi:

« I tassi di interesse, stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, per i mutui concessi dagli Istituti di credito indicati nella legge stessa, si applicano anche ai finanziamenti accordati sui fondi di rotazione previsti dalle leggi 12 febbraio 1955, n. 38, 15 febbraio 1957, n. 48, 8 febbraio 1958, n. 102, e successive integrazioni.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1959

Per consentire l'adozione dei tassi di interesse suddetti, la Cassa per il Mezzogiorno ha facoltà di concedere agli Istituti di credito, di cui al comma precedente, contributi per il pagamento degli interessi nella misura, con i limiti e le modalità di cui al primo comma del presente articolo. L'onere relativo farà carico al Tesoro dello Stato e formerà oggetto di rimborso biennale, il primo dei quali verrà effettuato il 30 giugno 1961.

(È approvato).

ART. 11.

L'esenzione fiscale di cui all'articolo 34 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è prorogata al 1965.

(È approvato).

ART. 12.

All'articolo 40 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è aggiunto il seguente comma:

« Formeranno oggetto del conguaglio di cui al primo comma anche gli oneri eventuali derivanti alla « Cassa » dall'applicazione, alle operazioni eseguite con i fondi dei prestiti esteri, dei tassi d'interesse stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ».

(È approvato).

ART. 13.

Il limite di popolazione dei comuni, di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105, è elevato a 10.000 abitanti.

La inclusione delle opere relative alla costruzione di asili infantili, di cui al secondo comma dell'articolo 3 della predetta legge 19 marzo 1955, n. 105, nei programmi approvati dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità e di

urgenza ai sensi ed agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi discusso.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Modifiche ed integrazioni della legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno » (Urgenza) (1193):

Presenti	33
Astenuti	11
Votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bertinelli, Bisantis, Colitto, Dal Canton Maria Pia, Delfino, Di Giannantonio, Elkan, Gagliardi, Gaspari, Isgrò, Maltarelli Gino, Nanni, Pucci Ernesto, Russo Spena, Rampa, Riccio, Sciolis, Simonacci, Toros, Tripodi, Veronesi e Vincelli.

Si sono astenuti:

Carrassi, Di Benedetto, Iotti Leonilde, Napolitano Giorgio, Preziosi Costantino, Sannicolò, Santarelli Enzo, Spallone, Vestri, Villa Giovanni e Viviani Luciana.

La seduta termina alle 11,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI